

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
XVI LEGISLATURA

Proposta di legge regionale

n. 95

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale.

presentata dai Consiglieri RESTANO, SAMMARITANI, MANFRIN, PERRON,
LUCIANAZ, PLANAZ, AGGRAVI, FOUDEZ, GANIS, LAVY, BACCEGA, MARQUIS,
BRUNOD e DISTORT

il 10 marzo 2023

RELAZIONE

La pandemia da COVID-19 ha sottoposto il Sistema sanitario regionale valdostano a una pressione senza precedenti facendo emergere pesanti difficoltà nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e nelle attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA). Per incrementare le risposte all'evento pandemico e alle conseguenze che permangono, determinate anche dalla grave carenza di personale nell'ambito del Servizio sanitario regionale, si è reso necessario prevedere misure temporanee di carattere organizzativo che consentano, nelle more di interventi strutturali, di fronteggiare le criticità.

Proprio in quest'ottica, il 19 ottobre 2022, il Consiglio regionale approvava un disegno di legge avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35". Tale norma introduce un'indennità sanitaria temporanea per il personale della dirigenza medica e il personale infermieristico titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL.

La presente proposta di legge, in ossequio con l'ordine del giorno votato ed approvato dal Consiglio regionale nel corso della discussione del precitato d.l. reca, pertanto, ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale, volte a individuare misure organizzative, urgenti e temporanee, che consentano di fronteggiare gli impatti della pandemia da COVID-19 nella fase di passaggio dallo stato di emergenza alla fase successiva, sopperendo alla carenza, aggravatasi durante la predetta emergenza, di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai LEA, definiti in rapporto ai bisogni

sanitari e di salute della popolazione e alle risorse disponibili. In particolare, per il perseguimento delle predette finalità, viene introdotta, per il biennio 2023/2024, un'indennità sanitaria temporanea che, per il personale della dirigenza sanitaria non medica e il personale delle professioni sanitarie non contemplato dalla l.r. 22/2022, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, integra il trattamento economico nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale.

La proposta di legge si compone di quattro articoli, di seguito succintamente illustrati.

L'articolo 1 estende, per il biennio 2023/2024, l'indennità sanitaria temporanea di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2022 anche al personale della dirigenza sanitaria non medica e a tutto il personale delle professioni sanitarie, dipendenti a tempo indeterminato e full time presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta. L'importo di tale indennità è definito in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge. Nelle more, gli importi indennitari massimi spettanti alle predette categorie sono stabiliti, dal comma 2, in rispettivi euro 750,00 lordi ed euro 300,00 lordi mensili. Ai sensi del comma 3, tali importi sono riassorbibili secondo quanto eventualmente disposto in sede di contrattazione.

L'articolo 2 reca la disposizione finanziaria, che quantifica la spesa complessiva dell'intervento in euro 2.162.550,00, a valere sullo stanziamento già autorizzato dalla legge di stabilità regionale 2023/2025 relativo all'indennità sanitaria temporanea di cui alla l.r. 22/2022.

Gli articoli 3 e 4 introducono, rispettivamente, la clausola valutativa e quella di urgenza.

Art. 1

(Indennità sanitaria temporanea al personale della dirigenza sanitaria non medica e delle professioni sanitarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), limitatamente al biennio 2023/2024, l'indennità sanitaria temporanea di cui all'articolo 2 della medesima l.r. 22/2022, è riconosciuta anche al personale della dirigenza sanitaria non medica e a tutto il personale delle professioni sanitarie non già beneficiario della predetta indennità, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta. L'indennità è attribuita nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more della definizione della contrattazione integrativa aziendale, l'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta, nella misura massima mensile di euro 750,00 lordo busta, al personale della dirigenza sanitaria non medica e, nella misura massima mensile di euro 300,00 lordo busta, per il restante personale di cui al comma 1.
3. Gli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento per effetto di quanto disposto dal comma 2 sono riassorbiti con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione integrativa aziendale di cui al comma 1.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per il biennio 2023/2024, in annui euro 2.162.550,00.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nella missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo I (Spese correnti).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 2023 e 2024, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione nella missione

13, programma 01, titolo I, già autorizzate dall'articolo 18, comma 3, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 3

(Clausola valutativa)

1. Al termine di ciascun anno del biennio 2023/2024, l'assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, informa la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.